

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 3

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (Esame e rinvio) ..... 4

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 6

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 agosto 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Federazione italiana storia armi tiro (FISAT) e l'Associazione nazionale produttori armi e munizioni (ANPAM) hanno chiesto di essere audite nell'ambito dell'esame dell'atto in titolo. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'utilità di svolgere audizioni sulla materia oggetto dello schema di decreto. Le audizioni si svolgeranno alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva.

Ricorda che il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del parere parlamentare fino al 23 settembre prossimo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce che un confronto con i destinatari del provvedimento si è già svolto presso il Ministero dell'interno, attraverso una serie di incontri con le or-

ganizzazioni di rappresentanza dei soggetti operanti nel settore e dei consumatori, e che il Governo ha tenuto conto, nella redazione dello schema di decreto in esame, di quanto emerso da questo confronto. Ciò premesso, ritiene che un nuovo confronto in sede parlamentare possa essere senz'altro utile anche per il Governo, il quale è senz'altro disponibile ad accogliere suggerimenti per il miglioramento del testo in vista di una sintesi soddisfacente degli interessi coinvolti, ferma restando l'esigenza di rispettare la direttiva comunitaria che l'Italia è chiamata a recepire.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che potrebbe essere utile audire anche le organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene che le organizzazioni sindacali non siano interessate dal provvedimento in esame, che non incide sul personale delle forze dell'ordine. Se la Commissione ritiene di audire esperti del Ministero dell'interno, occorrerebbe far riferimento ai dirigenti degli uffici competenti, i quali sono peraltro anche i materiali estensori dello schema di decreto in esame.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che sarebbe importante conoscere la genesi del provvedimento in esame, con particolare riguardo alle ragioni che renderebbero necessaria una riforma della attuale disciplina in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 agosto 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

**C. 3572 Reguzzoni.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 3572 Reguzzoni dispone il trasferimento da Roma a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, precisando che la sede della Consob trasferita viene unificata con la sede Consob secondaria già operativa a Milano. La proposta prevede inoltre che il Governo adotti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della medesima. Al riguardo osserva che sarà opportuno riflettere nel corso del dibattito sulla necessità di specificare meglio la natura del potere normativo che si intende attribuire al Governo.

Ricorda che, di tutte le autorità amministrative indipendenti operanti sul territorio nazionale, solo due non hanno a Roma la propria sede: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), che ha sede a Milano, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha sede a Napoli. Entrambe, comunque, hanno una sede secondaria a Roma.

Al fine di trasferire le sedi delle due autorità, la proposta di legge novella le leggi istitutive.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, recante « Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari », che ha istituito la Consob, stabilendone la sede a Roma, con una sede secondaria a Milano.

Ricorda che la Consob esercita le sue funzioni di controllo sia con riguardo ai prodotti oggetto degli investimenti e ai relativi emittenti, sia in relazione agli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e ai mercati nei quali essi vengono realizzati.

In particolare, con la vigilanza sui prodotti finanziari si intende assicurare ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).

In materia di vigilanza sugli intermediari, la Commissione emana norme (vigilanza regolamentare) aventi la finalità di proteggere gli investitori da comportamenti scorretti che possano danneggiarlo. In particolare, l'Autorità disciplina con regolamento gli obblighi degli intermediari abilitati in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati (vigilanza ispettiva) e, nell'ambito delle proprie competenze, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti (vigilanza informativa).

Inoltre, la Consob esercita un'attività di vigilanza sui mercati al fine di garantire efficienza nelle contrattazioni (per consentire all'investitore di negoziare agevolmente i prodotti finanziari), qualità dei prezzi (i quali devono riflettere le effettive componenti del mercato), nonché efficienza e certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi.

L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame novella invece la legge n. 287 del 1990, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, che ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli articoli 81 e 82 del Trattato CE e ha istituito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con sede a Roma.

La legge, oltre a individuare tre fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia le intese restrittive della libertà di concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni aventi determinate caratteristiche, ha provveduto appunto all'istituzione dell'Autorità come organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, stabilendone i compiti istituzionali e la natura.

La legge attribuisce all'Autorità poteri ispettivi e di indagine per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione. All'Autorità sono, poi, attribuiti poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate e poteri conoscitivi e consultivi. All'Autorità sono attribuiti infine poteri sanzionatori in materia di conflitto di interessi.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che le sue valutazioni sono personali in quanto non c'è ancora stato un confronto con il gruppo, esprime un giudizio non sfavorevole sulla proposta di legge. È infatti convinto che una forma ragionevole del federalismo sia il decentramento delle funzioni e delle sedi. Ricordato poi che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti, finalizzata ad acquisire gli elementi di conoscenza per una eventuale riforma organica delle autorità, osserva che, in attesa di tale riforma, la proposta di legge in esame potrebbe essere l'occasione per intervenire, seppure limitatamente, anche sulle competenze delle autorità amministrative interessate.

Pierguido VANALLI (LNP), rileva che sul testo attuale della proposta di legge in esame esiste un consenso piuttosto ampio, atteso che la proposta è sottoscritta, oltre che da tutti i deputati del suo gruppo, anche da alcuni esponenti del Popolo della libertà e del Partito democratico. Da parte

del suo gruppo, non c'è una contrarietà di principio ad incidere anche sulle competenze delle due autorità indipendenti, purché questo si possa fare rapidamente. Coglie l'occasione per invitare i gruppi a riflettere sulla possibilità di chiedere, quando sarà il momento, il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Mario TASSONE (UdC) ritiene necessario valutare attentamente l'utilità e opportunità di un trasferimento di sede delle due autorità amministrative indipendenti. A suo avviso, infatti, è giusto procedere al trasferimento se questo serve ad accrescere la funzionalità delle due istituzioni; ma se non c'è beneficio per la funzionalità o addirittura c'è danno è necessario lasciar cadere la proposta. Il trasferimento di sede in quanto tale non è, infatti, un obiettivo di qualche interesse.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 4 agosto 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.